

**Tribunale Ordinario di Ragusa**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1288/2023** promossa da:



CONVENUTO/I

Il giudice, dott. Carlo Di Cataldo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/7/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che – introdotto il giudizio di divisione nell'ambito del processo di esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. e dell'art. 181 comma 2 disp. att. c.p.c. – non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione della proprietà degli immobili siti in Ispica, in catasto al foglio 98, part. 1769, sub 1-2-3, e part. 1770;

ritenuto che i predetti immobili sono in comproprietà tra [REDACTED] per la quota di 7/9 [REDACTED] e [REDACTED] per la quota di 2/9, come si evince dalla relazione notarile depositata in data 21/6/2023;

ritenuto che lo scioglimento della comunione può essere disposto con ordinanza del giudice istruttore ai sensi dell'art. 785 c.p.c.;

ritenuto che, alla luce della relazione dell'esperto stimatore depositata in sede esecutiva, si può affermare che gli immobili non siano comodamente divisibili in natura in porzioni corrispondenti alle quote di comproprietà, per la loro estensione e le loro caratteristiche tipologiche;

ritenuto pertanto che deve farsi luogo alla vendita degli immobili ai sensi dell'art. 720 c.c., non essendovi stata la richiesta di attribuzione con addebito dell'eccedenza da parte del comproprietario;